

Edizione di giovedì 10 settembre 2015

RISCOSSIONE

[Revisione della riscossione: salviamo contribuente ed Equitalia](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Stop agli studi di settore in aree depresse e in crisi](#)

di **Maurizio Tozzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Manutenzione di beni di terzi: trattamento fiscale](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

[Casi particolari di forniture di beni con installazione e montaggio](#)

di **Marco Peirola**

ENTI NON COMMERCIALI

[Dal 1° ottobre, anche per le sportive, il “nuovo” modello INTRA 12](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

BUSINESS ENGLISH

[Information: come tradurre ‘informazioni’ in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

RISCOSSIONE

Revisione della riscossione: salviamo contribuente ed Equitalia

di **Giovanni Valcarenghi**

Uno dei decreti legislativi approvati (in seconda battuta dopo il primo parere delle Commissioni parlamentari) attiene alla revisione del sistema della **riscossione**. Il provvedimento contiene vari interventi che avremo modo di dettagliare in prossimi articoli e nel corso delle giornate di studio di fine mese dedicate alla tematica. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dalla ridenominazione degli **aggi** (che, pur cambiando nome) non perdono il loro carattere "velenoso" della proporzionalità rispetto all'importo da riscuotere (perseverando, dunque, nell'errore di fondo già presente), all'ulteriore ritocco delle regole della **rateazione** della cartelle esattoriali (divenuto oramai un evergreen), fino a giungere alla introduzione dell'inadempimento di scarsa rilevanza.

Si tratta della introduzione di un nuovo articolo 15-ter all'interno del DPR 602/1973 che interviene sul tema del mancato rispetto dei **piani di rateazione** con l'Agenzia delle entrate (su avvisi bonari e accertamenti con adesione).

Si affermano i seguenti principi, alcuni dei quali noti, altri innovativi.

1. Per gli **avvisi bonari**: il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza** dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. Per l'**accertamento con adesione**: il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima (infatti, se non si paga la prima nel termine non si perfeziona l'adesione) entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la **decadenza** dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 45% (30% + 15%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. È esclusa la decadenza in caso di **lieve inadempimento** dovuto a:
 - insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - tardivo versamento della prima rata, non superiore a giorni.

Dopo avere affermato, dunque, la regola generale dell'obbligo di rispetto dei termini, si introduce un concetto di condivisibile **tolleranza**, sia pure ponendo ulteriori paletti di natura quantitativa e temporale.

Sul versante quantitativo, l'inadempimento è lieve se contenuto **nel 3% del valore a debito**, con un massimo di 10.000 euro; ci sarà da comprendere se il parametro quantitativo va misurato (come si crede) in relazione all'ammontare della singola rata, intesa come sommatoria tra capitale ed interessi. Se così fosse, appare evidente che su una rata da 1.000 euro si perdona la carenza, al massimo, di 30 euro. Per giungere al tetto dei 10.000 euro, invece, bisogna ragionare su rate di ammontare pari a circa 333.333.

In merito alla tolleranza temporale, ci si riferisce unicamente alla prima rata e genericamente a **7 giorni**, che paiono da computarsi secondo calendario; qui si porrà il problema di correlare il principio con la scadenza in giorno festivo o non lavorativo (a parere di chi scrive i termini si cumulano).

La norma aggiunge, poi, che la disposizione sul ritardo lieve si applica anche ai casi:

- del **versamento in unica soluzione** delle somme dovute in relazione al pagamento da **preavvisi automatici e da controllo formale**;
- del versamento in unica soluzione (o della prima rata) delle somme dovute in connessione **all'accertamento con adesione**.

Pur essendo scusabile, il lieve inadempimento determina, comunque, l'addebito della sanzione per tardivo versamento (30%) con iscrizione a ruolo delle somme dovute; ovviamente, ciò non accadrà in caso di fruizione dei benefici del ravvedimento operoso.

Si precisa anche una questione che nel passato era dibattuta, tanto da essere oggetto anche di un caso controverso su questa stessa testata.

Poiché la precedente norma sulla decadenza individuava la violazione nel mancato pagamento del dovuto entro il termine di scadenza della rata successiva, si discuteva del caso relativo alla **omissione o tardività della ultima rata del piano**.

Poiché non esiste formalmente una scadenza successiva, poteva sostenersi che la decadenza non si producesse mai; diversamente, si è ritenuto di precisare nel testo che *“l'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, **entro 90 giorni dalla scadenza**”*.

Sembrerebbe, allora, che sia stata introdotta una scadenza “di riserva” coincidente con i 90 giorni successivi all'unica o all'ultima rata del piano; poiché la scadenza è trimestrale, il termine utilizzato svolge proprio la funzione di sussidio per colmare un vuoto legislativo che avrebbe potuto dare adito a contestazioni.

Anche su tale aspetto, volendo operare una ricostruzione giuridica, se la norma è stata così variata oggi, si potrebbe legittimamente sostenere che nel passato tale termine “di riserva” non

esisteva, con la conseguenza che forse non si produceva mai decadenza in caso di mancato versamento (o tardività) dell'ultima rata.

Vedremo se tali concetti saranno confermati nella versione definitiva, pur credendo che i giochi siano ormai fatti.

ACCERTAMENTO

Stop agli studi di settore in aree depresse e in crisi

di **Maurizio Tozzi**

All'approssimarsi del termine di presentazione della dichiarazione non sono rare le casistiche in cui alcuni contribuenti ancora riflettono sull'impatto in termini di accertamento che potrebbe derivare da un'eventuale non congruità agli studi di settore. Il sistema dei ravvedimenti, anche "frazionati", nel pagamento delle imposte ha di fatto dilatato le scelte finali, soprattutto in presenza di evidenti **difficoltà finanziarie** nel far fronte all'onere tributario. Adeguarsi o meno è un dilemma di non poco conto, sulla convinzione (forse errata), che il livello di congruità possa comunque essere di aiuto. Sul tema è possibile fissare due assunti di base:

1. lo studio di settore, ormai è noto, rappresenta una **presunzione semplice**, non in grado di sostenere autonomamente un accertamento. In forza delle indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite (sentenze 26635 e seguenti del dicembre 2009), è **obbligatorio** il contraddittorio preventivo pena l'impossibilità di procedere all'emissione dell'atto, fermo restando che il contribuente può comunque difendersi in sede tributaria, rimanendo al giudice **l'apprezzamento** della applicazione o meno dello standard al caso concreto analizzato;
2. il livello di congruità intanto ha un senso se riferito a studi di settore **veritieri**. Laddove invece tale risultato dovesse essere il frutto di "**manipolazioni**" di vario genere, magari a scapito degli indici di coerenza, è bene rammentare che se un eventuale controllo teso a verificare i parametri indicati nel software Gerico dovesse far emergere dette "falsità", la conseguenza ben poco felice è lo spianarsi della strada **dell'accertamento induttivo puro**, basato a questo punto sullo studio di settore rielaborato in funzione dei dati veritieri.

Al che la conclusione è la seguente: la congruità, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, sicuramente aiuta, ma deve essere "**vera**". La non congruità, di contro, non deve spaventare, soprattutto se si hanno valide ragioni fattuali per dimostrare la non attinenza dello standard allo specifico caso concreto.

La seconda ipotesi è peraltro ricorrente in situazioni di crisi o depressione economica, come ripetuta giurisprudenza di merito e di legittimità non manca di sottolineare. Un primo importante spunto difensivo è offerto **dalla sentenza n. 27166 del 4 dicembre 2013**, emanata dalla Corte di Cassazione, che chiaramente afferma come sia provato l'onere difensivo del contribuente che giustifica il mancato adeguamento agli studi di settore documentando la **grave crisi finanziaria** che ha colpito la sua attività, con tanto di esecuzione forzata delle unità immobiliari in cui la stessa era svolta, a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo.

Situazioni del genere sono sicuramente diffuse, magari caratterizzate anche dalla cessazione dell'attività o ancora dall'accumulo di debiti con creditori esterni o anche con lo stesso Stato per imposte e contributi non pagati e in corso di rateazione con Equitalia.

Sul tema è intervenuta recentemente **la CTR di Potenza, con sentenza n. 420/2/15 depositata l'1 luglio 2015**. Il caso analizzato è invero interessante, posto che l'amministrazione finanziaria, nel suo appello, aveva, da un lato, rimarcato la correttezza del proprio operato e la validità dell'accertamento basato sugli studi di settore essendo stato svolto un adeguato contraddittorio preliminare e, dall'altro, evidenziato come nel caso esaminato fossero sussistenti ulteriori parametri presuntivi atti a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale, posto che il contribuente risultava non coerente a diversi indici, aveva raggiunto redditi "economicamente" ritenuti non validi negli ultimi anni e nemmeno manifestava una capacità reddituale in linea con il sostenimento del proprio nucleo familiare.

La Commissione lucana, dopo aver sottolineato che effettivamente non era passibile di illegittimità l'operato dell'Agenzia delle Entrate, ha subito precisato che la presenza di un idoneo contraddittorio se è vero che consente l'emanazione dell'accertamento, è altrettanto vero che **non sancisce l'insindacabilità delle valutazioni del fisco**, proprio come ripetutamente confermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come detto, il contribuente può comunque difendersi in sede contenziosa e spetta pur sempre all'organo giudicante valutare se lo standard sia o meno applicabile nel caso specifico.

Nell'ipotesi sottoposta al vaglio della CTR Potenza è emersa soprattutto la situazione di **crisi e difficoltà del contribuente**, peraltro dando risalto alla localizzazione dell'attività svolta, tale da non consentire di definire quale "antieconomica" la gestione dell'attività. In particolare "(...) *tale argomentazione* (ossia ritenere l'antieconomicità una possibile spia di occultamento dei ricavi) *non può avere una validità pregnante in un caso come quello in esame, in cui l'attività d'impresa è stata espletata in un modesto ed arretrato comune dell'entroterra lucano (...) in un prefabbricato acquistato con i contributi ottenuti per i danni del sisma (...) e con macchinari non di ultima generazione (..)*".

In termini pratici è ribadito che lo standard statistico deve essere sempre "calato" nella realtà del contribuente; la vita modesta di questi, l'utilizzo di mezzi obsoleti, l'attività svolta in condizioni di marginalità (vale a dire in luoghi dell'entroterra e magari al solo fine di giungere al traguardo pensionistico, circostanze sottolineate anche dalla circolare n. 38 del 2007), **sono tutti fattori esimenti** che non consentono l'accertamento.

Si tratta di un piccolo sospiro di sollievo per chi in un periodo di crisi come quello attuale ha difficoltà ad adeguarsi: l'importante è avere **valide giustificazioni** per la disapplicazione degli standard. Se ciò si verifica, la non congruità non mette troppa paura.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Manutenzione di beni di terzi: trattamento fiscale

di **Sandro Cerato**

Il trattamento ai fini civilistici e fiscali delle **spese di manutenzione e riparazione** è diverso a seconda della titolarità del bene cui le spese afferiscono, nel senso che la disciplina relativa alle spese sostenute su beni di proprietà diverge da quella applicabile alle spese sostenute su beni di terzi in forza di contratti di locazione, di affitto, di comodato e di leasing. Per quanto concerne i **beni in proprietà** le spese di manutenzione e riparazione, ammodernamento e trasformazione sono disciplinate, ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 102, co. 6 TUIR. La norma fa riferimento alle **spese che non risultino imputate ad incremento dei beni**, infatti, come noto, tali spese, al ricorrere di certe condizioni, **possono essere capitalizzate** sul valore del bene cui si riferiscono. Tale distinzione non è tuttavia direttamente considerata dal TUIR, ma demandata alla corretta applicazione dei principi contabili ed in particolare del documento **Oic n. 16**, che ben chiarisce la distinzione fra spese straordinarie di natura incrementativa e spese ordinarie. In particolare, le **spese incrementative** rappresentano quelle spese che vanno ad **aumentare il valore del bene** aumentandone la produttività o la vita utile, mentre le **spese di manutenzione ordinaria rappresentano spese di natura ricorrente** che servono a mantenere i beni in buono stato di funzionamento. La differente natura delle spese fa sì che queste siano civilisticamente allocate in differenti "zone" del bilancio:

- ad **aumento del valore delle immobilizzazioni** nell'attivo dello S.P. se aventi natura straordinaria ed incrementativa dei beni su cui sono effettuate;
- fra i **costi del CE** se individuate come manutenzioni ordinarie.

Dopo avere proceduto ad effettuare la suddetta distinzione nel bilancio di esercizio secondo i corretti principi contabili, il TUIR dispone come trattare le poste in oggetto dal punto di vista fiscale:

- le **spese capitalizzabili** si sommano al valore del bene cui si riferiscono e vengono dedotte secondo l'ordinario procedimento di **ammortamento** effettuato sul bene. La quota viene calcolata sul valore del bene maggiorato della spese incrementative (non essendo possibile, come chiarito dalla circolare n. 98/2000 che la spesa costituisca un cespite autonomo);
- le **spese ordinarie** vengono invece **dedotte integralmente** nell'esercizio, salvo il superamento del limite del 5% imposto dal già citato art. 102, co. 6.

Tale norma dispone che le **spese non capitalizzate** possano essere integralmente dedotte nell'esercizio di sostenimento a condizione che l'ammontare delle spese non superi il limite del 5% del costo complessivo di tutti i **beni materiali ammortizzabili** quale risulta dall'inizio

dell'esercizio dal libro cespiti. In caso di superamento del predetto limite **l'eccedenza risulta deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi** a quello di sostenimento.

Le **spese di manutenzione relative a beni strumentali oggetto di locazione** (ossia beni di terzi), sono sottratte all'applicazione dell'art. 102 e sono deducibili dal locatario che provvede al loro sostenimento, qualora ciò chiaramente sia stabilito dal **contratto di locazione**. Infatti nel caso in cui il locatario sostenga sull'immobile oggetto di locazione spese di manutenzione ordinaria queste saranno dedotte integralmente nell'esercizio di sostenimento; in tal senso, **non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 102 TUIR non risulta essere apposto il limite del 5%** vigente per le spese di manutenzione ordinaria sui beni in proprietà. Qualora invece la spesa sostenuta abbia carattere pluriennale il testo unico non dispone alcuna norma specifica, dunque la **deduzione avverrà in più esercizi ai sensi dell'art. 108, co. 3 TUIR** (si veda anche risoluzione n. 179/2005).

La spesa risulta dunque deducibile in base ai **criteri civilistici** per la parte imputabile ad ogni esercizio (vedi circolare n. 73/1994). Il documento **Oic n. 24 in riferimento alla voce B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali"** così precisa: *"I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili e iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. L'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore"*. Ne deriva che, qualora ai fini civilistici **si sia tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo** del contratto di locazione commerciale, anche ai fini fiscali l'ammortamento risulterà deducibile in tale maggior arco temporale, fermo restando che, **in caso di mancato rinnovo**, le quote residue si renderanno **interamente deducibili** nell'esercizio in cui si verificherà la cessazione del rapporto (risoluzioni n. 10.07.1982, n. 9/2980 e 27.12.1983, n. 9/400).

IVA

Casi particolari di forniture di beni con installazione e montaggio

di **Marco Peirola**

Le forniture di beni con installazione o montaggio a cura del fornitore o da terzi per suo conto presentano profili IVA del tutto peculiari se la consegna del bene installato o montato avviene in altro Paese, UE o extra-UE.

Sulla disciplina in materia è intervenuto il legislatore comunitario fornendo alcune interpretazioni nell'ambito del Reg. UE n. 282 del 15 marzo 2011, in parte riprese dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37 del 29 luglio 2011.

In considerazione della natura "trans-oggettiva" delle operazioni in questione, siccome caratterizzate da una cessione e da una prestazione, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.1.3) ha precisato che tali forniture rientrano nella categoria delle cessioni, anche se effettuate in esecuzione di un contratto d'appalto, che è un servizio ex art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Se il fornitore si limita a montare le diverse parti di un macchinario, **tutte fornitegli dal suo cliente**, l'art. 8 del Reg. UE n. 282/2011 stabilisce che l'operazione integra una **prestazione di servizi**.

Salvo il caso in cui i beni da montare diventino parte di un bene immobile (es. montaggio di un ascensore), l'art. 34 del Regolamento regola la **territorialità** delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto **il solo montaggio** delle parti di un macchinario fornite da un soggetto terzo, stabilendo che si applica la disciplina prevista per la lavorazione di beni mobili. Di conseguenza, l'IVA è dovuta nel **Paese del committente**, se soggetto IVA (art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), ovvero nel **luogo di esecuzione della prestazione**, quando il committente non è un soggetto IVA (art. 7-sexies, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972).

Ritornando all'ipotesi in cui i beni assemblati **diventino parte di un bene immobile**, la circolare n. 37/E/2011 (§ 3.1.2) ha chiarito che, ai fini della determinazione del luogo di effettuazione dell'operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – è **fissato stabilmente al suolo e non può essere separato** (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opera il criterio generale di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.

In pratica, in merito alla natura immobiliare o meno della prestazione di installazione o montaggio, occorre avere riguardo alla **destinazione del bene fornito dall'impresa italiana**; ove, infatti, il medesimo diventi parte di un bene immobile, opera la deroga territoriale dell'art. 7-*quater*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per cui la prestazione è soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell'immobile a prescindere dallo *status* fiscale del committente (soggetto IVA o "privato consumatore").

In linea con questa conclusione può richiamarsi l'art. 31-*bis* del Reg. UE n. 282/2011, introdotto – con effetto dal 1° gennaio 2017 – dal Reg. UE n. 1042/2013, secondo cui i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i **servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni**, tra i quali sono annoverabili – ai sensi della lett. m) del citato art. 31-*bis* – i **servizi di installazione e montaggio di macchinari e attrezzature che, una volta installati, diventino parte di un bene immobile**.

Può accadere che l'impresa italiana (A), che ha stipulato un contratto con un cliente di altro Paese UE per la fornitura di un impianto con installazione a cura o a spese del fornitore, **affidi ad un'altra impresa italiana (B) la fornitura di una parte dell'impianto**, con installazione in tale Paese a cura di quest'ultima impresa.

Ai sensi dell'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, anche la cessione operata dalla seconda impresa italiana (B) si considera effettuata nel Paese UE in cui avviene l'installazione dell'impianto. Ipotezzando che ad identificarsi sia la prima impresa italiana (A), si ha che:

1. B emette fattura alla posizione IVA locale di A in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
2. la posizione IVA locale di A assolve l'IVA con il *reverse charge*;
3. A emette fattura al committente in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993.

È il caso, inoltre, di osservare che **la stipula di due contratti distinti**, di cui uno per la fornitura dei beni e l'altro per la prestazione di installazione e montaggio, potrebbe essere disconosciuta dalle Autorità fiscali del Paese di origine o di quello di destinazione.

Considerando distintamente le due operazioni, si ha che:

1. la **cessione dei beni** è fatturata in regime di non imponibilità di cui all'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, se il cliente è un soggetto IVA identificato nel Paese UE di destinazione dei beni, ovvero con addebito dell'IVA, se il cliente non è un soggetto IVA identificato nel Paese UE di destinazione dei beni;
2. il **servizio di installazione o montaggio** è escluso da IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-*ter*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, se il cliente è un soggetto IVA stabilito in altro Paese, ovvero ai sensi dell'art. 7-*sexies*, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, se il cliente non agisce in veste di soggetto IVA, con la conseguenza che – in tale ipotesi – spetta all'impresa italiana identificarsi nel Paese UE di installazione o

montaggio.

ENTI NON COMMERCIALI

Dal 1° ottobre, anche per le sportive, il “nuovo” modello INTRA 12

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Con un provvedimento del 25 agosto scorso l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al **modello INTRA 12** che le associazioni sportive che svolgono solo attività istituzionale (pertanto non soggetti IVA) devono utilizzare per dichiarare l'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

La principale novità conseguente alla modifica del modello è senz'altro la nuova scadenza di presentazione: a partire dal prossimo 1° ottobre, infatti, il modello dovrà essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al **secondo mese precedente**. Si allungano, quindi, i termini di presentazione tenuto conto che, fino a tutto settembre, la scadenza per la trasmissione del modello è la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.

In conseguenza delle modifiche, quindi:

- entro il prossimo **30 settembre** dovrà essere trasmesso in via telematica il modello INTRA 12 relativo agli acquisti registrati nel mese di agosto;
- entro il prossimo **30 novembre** andrà invece utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 25 agosto per dichiarare gli acquisti registrati per il mese di settembre.

La modifica è conseguente al recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 326, lett. g) della L. n. 228/2012 che, nel modificare l'art. 49 del D.L. n. 331/1993 ha per l'appunto previsto la nuova tempistica di dichiarazione.

La variazione del termine di trasmissione telematica comporta anche un **differimento del termine di versamento dell'imposta relativa**. Secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 49 del D.L. n. 331/1993, infatti, l'imposta deve essere versata entro il termine per la presentazione del modello, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

Sono tenuti a questo adempimento, come visto, tutti gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA. La dichiarazione deve quindi essere trasmessa dagli enti che non hanno partita IVA e che effettuano un acquisto intracomunitario di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall'art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993.

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali, ma anche dagli agricoltori esonerati), che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta, mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti. L'art. 30-bis del D.P.R. n. 633/1972, infatti, rinvia al citato art. 49 del D.L. n. 331/1993 per quanto riguarda le modalità ed i termini per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta relativi alle predette operazioni.

Gli adempimenti sopra descritti devono poi essere osservati anche dalle associazioni sportive che svolgono anche attività commerciali (e pertanto sono dotate di partita Iva), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Quale ulteriore novità del modello, rispetto alla precedente versione, del 2010, si registra l'eliminazione del dato relativo **all'indicazione dell'Ufficio territorialmente competente** (informazione superata dall'avvento della telematica). Un'altra novità, in linea con le modifiche che hanno interessato quest'anno anche altre dichiarazioni, è la soppressione dell'indicazione della **residenza estera** del dichiarante.

Le segnalazioni pervenute dai lettori di EC news in relazione ad altri interventi apparsi di recente su questo stesso argomento consentono di mettere in luce un aspetto che **non è stato superato** dall'approvazione del nuovo modello INTRA-12. Nello specifico, non è mai stato istituito un codice tributo *ad hoc* per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione. L'utilizzo, a tal fine del codice tributo 6099 (che, com'è noto, è riservato anche al versamento dell'IVA annuale) comporta non pochi problemi a livello di contabilizzazione da parte del software dell'Agenzia delle Entrate. Per gli enti che presentano la dichiarazione IVA, infatti, i versamenti relativi alle operazioni intracomunitarie si sovrappongono a quelli relativi all'IVA annuale con il rischio che venga emanata una conseguente comunicazione di irregolarità per difficoltà di abbinamento dei versamenti.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

BUSINESS ENGLISH

Information: come tradurre 'informazioni' in inglese

di **Stefano Maffei**

Riprendo oggi dopo le vacanze estive la mia rubrica di *business English* e vi propongo un termine che da sempre **mette in grande difficoltà** i professionisti italiani: *information*.

Inizio subito dall'**errore più diffuso**: in inglese esiste la categoria dei vocaboli *uncountable* – termini che non possono essere declinati al plurale. *Information* è uno di questi e dunque non può mai – e dico mai ! – diventare *informations*. Ricordatelo bene, perché scrivere in una e-mail *please send me the following informations* è il modo più semplice per fare capire al vostro interlocutore che il vostro inglese è pessimo.

Al contrario, scrivete semplicemente: *please send me the following information*, indicando poi in una lista tutto quello che vi interessa sapere. Ad esempio: a) *date of birth* (**data di nascita**) b) *address of permanent residence* (**indirizzo di residenza**), c) *date of shipment of products* (data di **spedizione dei prodotti**), d) *date of arrival/departure of clients* e) *applicable VAT rate* (**tasso di IVA applicabile**); f) *bank details* (coordinate bancarie), etc...

Il mio consiglio è di utilizzare l'espressione *a piece/bit of information* tutte le volte in cui volete commentare sulla bontà o meno delle **informazioni** che avete ricevuto: ad esempio: *this piece of information is extremely useful* oppure *this bit of information is irrelevant*. Talvolta è comodo anche usare *some/more information: more information is needed to give advice on this matter* (maggiori informazioni sono necessarie per **dare un parere** sul punto).

I **verbi più diffusi** in relazione al termine *information* sono: *to gather / to collect information* (ricevere/raccogliere informazioni) e *to give / to pass on information* (comunicare informazioni a terzi). Così ad esempio, è corretto scrivere che *Trainee accountants collect financial information from clients and pass it on to the partners of the firm* (trad: i **praticanti commercialisti** raccolgono le informazioni dai clienti e le comunicano ai soci dello studio).

Se avete appena stampato una brochure del vostro studio professionale potreste affermare *this brochure is produced **for the information** of our clients.*

In calce ad una e-mail professionale è elegante scrivere: *please do not hesitate to ask for any further information (**senza 's'**, per carità) you may need.*

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Bologna e Milano organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it